

Oggetto: Contenzioso tributario "C.A., C.P., C.S. vs Comune di Sesto San Giovanni".

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di accogliere la decisione di secondo grado, rinunciando così alla facoltà di ricorrere avverso la stessa dinanzi alla Corte di Cassazione nel giudizio tra i Sigg.ri C.A., C.P., C.S. e il Comune di Sesto San Giovanni;
- considerate le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di accogliere la decisione di secondo grado, rinunciando così alla facoltà di ricorrere avverso la stessa dinanzi alla Corte di Cassazione, nel giudizio tra i Sigg.ri C.A., C.P., C.S. e il Comune di Sesto San Giovanni ;
2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Con sentenza n. 3/30/07 del 29.01.2007, la Sezione 30 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, nel giudizio di appello instaurato dai Sigg.ri C.A., C.P. e C.S., ha respinto la richiesta di annullamento della decisione di primo grado confermando la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Il giudice di secondo grado ha tuttavia disposto contestualmente, senza che ve ne fosse alcuna richiesta da parte dell'appellante e con motivazione assolutamente generica, la riduzione del valore accertato dall'Ufficio con l'effetto di rendere la sentenza stessa impugnabile dinanzi alla Corte di Cassazione sia da parte del contribuente sia da parte del Comune.

Per quel che riguarda il Comune, l'eventuale ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione consentirebbe di sottoporre al giudice di legittimità tanto la violazione dell'art. 112 C.p.c. avendo la Commissione Tributaria di secondo grado giudicato *"ultra petitum"*, quanto la violazione dell'art 360 C.p.c. evidenziando la genericità della motivazione.

Si evidenzia tuttavia come il contribuente abbia, per parte sua, concretamente rinunciato alla possibilità di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione avendo prestato acquiescenza formale alla sentenza emessa dal giudice di secondo grado, dovendosi peraltro far presente come l'esiguità del valore della controversia e l'onerosità del giudizio di Cassazione conseguente alla prescrizione di cui all'art. 365 C.p.c. contrastino, nel caso di specie, con l'opportunità per il Comune di instaurare il giudizio di terzo grado.

In considerazione quindi delle ragioni appena illustrate

si propone

di accogliere la decisione di secondo grado, rinunciando così alla facoltà di ricorrere avverso la stessa dinanzi alla Corte di Cassazione.

Sesto San Giovanni, 07.11.2007

IL FUNZIONARIO
dr. O. Venezia